



Coira, 25 marzo 2014

Decisione n. 47

DECISIONE D'UFFICIO

Emanazione delle direttive concernenti il congedo di perfezionamento degli insegnanti

Conformemente all'art. 64 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), l'ente scolastico può concedere agli insegnanti un congedo di perfezionamento pagato, per il quale il Cantone può versare un contributo conformemente all'art. 84 della legge scolastica.

In virtù degli art. 64 e 84 della legge scolastica

l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport decide:

1. Vengono emanate le direttive concernenti il congedo di perfezionamento di insegnanti. Dopo l'emanazione della presente decisione, queste direttive potranno anche essere scaricate dalla pagina internet dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signor Peter Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; associazione Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Silvio Dietrich, presidente a.i., Strada Curtgin 13, 7130 Ilanz; Controllo cantonale delle finanze; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport; Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

UFFICIO PER LA SCUOLA
POPOLARE E LO SPORT

Dany Bazzell, capoufficio



Direttive concernenti il congedo di perfezionamento degli insegnanti

in virtù degli art. 64 e 84 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) e degli art. 58 e 69 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica)

emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 25 marzo 2014

Art. 1

¹ L'ente scolastico può concedere agli insegnanti un congedo di perfezionamento pagato. Principio

² Il congedo di perfezionamento si svolge di principio durante il periodo scolastico.

Art. 2

¹ Il congedo di perfezionamento serve al perfezionamento professionale intensivo e allo sviluppo in settori rilevanti per la professione. Esso ha uno stretto legame con la scuola. Scopo

² Il congedo permette a un insegnante di dedicarsi per un periodo prolungato e in modo approfondito a un progetto di perfezionamento.

Art. 3

¹ L'insegnante deve aver esercitato per almeno dieci anni e con un volume di impiego di almeno 20 lezioni settimanali nella scuola elementare o nel grado secondario I, rispettivamente di almeno 14 ore settimanali nella scuola dell'infanzia. Presupposti per la partecipazione del Cantone ai costi per il congedo di perfezionamento

² Durante l'attività svolta finora, l'insegnante deve aver frequentato corsi di perfezionamento professionale facoltativi per una durata complessiva pari almeno alla metà del congedo richiesto.

³ L'attività scolastica non deve essere pregiudicata dal congedo.

⁴ La garanzia di assunzione dei costi per il congedo di perfezionamento va previamente chiesta all'Ufficio (almeno due mesi prima dell'inizio del perfezionamento).

Art. 4

¹ Il Cantone partecipa una volta ai costi di un congedo di perfezionamento della durata massima di tre mesi.

Partecipazione del
Cantone ai costi

² Il Cantone versa contributi ai costi del corso, nonché ai costi di supplenza. Il contributo cantonale ai costi di supplenza corrisponde al 138 per cento dello stipendio iniziale di un insegnante nella corrispondente categoria di insegnante. L'importo va moltiplicato per la percentuale della capacità finanziaria.

³ Tramite modulo di domanda, l'ente scolastico può richiedere all'Ufficio il rimborso dei costi per il congedo di perfezionamento dopo la conclusione del corrispondente anno scolastico.

Art. 5

Le presenti direttive entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° agosto 2013.

Entrata in vigore